



Decisione n. 11 del 7 luglio 2017

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof.ssa M. Rispoli Farina – Membro

Cons. Avv. D. Morgante – Membro

Avv. G. Afferni – Membro

Prof. Avv. F. De Santis – Membro

Relatrice: Cons. Avv. D. Morgante

nella seduta del 26 maggio 2017, in relazione al ricorso n. 2, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

1. La controversia sottoposta al Collegio concerne la configurabilità di un inadempimento da parte dell'Intermediario agli obblighi inerenti alla prestazione di servizi di investimento nei confronti della clientela.

Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento.

2. Con ricorso del 9 gennaio 2017 il Ricorrente ha rappresentato di aver acquistato, nel 2013 e nel 2014, complessive n. 954 azioni (controvalore € 46.221,30), emesse dalla banca capogruppo (in seguito “la banca capogruppo” o “l'emittente”), del gruppo di appartenenza del proprio Intermediario.

Rappresenta, a questo proposito, il Ricorrente che nell'agosto 2013 l'Intermediario sottoponeva alla sua firma la scheda di adesione ad un'operazione di aumento di capitale della banca capogruppo (l'"OFFERTA"), "*subordinando l'approvazione degli affidamenti richiesti all'acquisto di azioni [della banca capogruppo], mediante adesione all'offerta dell'eventuale aumento di capitale inoptato [...]*"; in tale contesto, inoltre, l'Intermediario "*comunicava la propria disponibilità a finanziare direttamente l'acquisto dei titoli azionari attraverso la concessione di maggiori affidamenti rispetto a quelli richiesti dal cliente*"; "*Nonostante le perplessità manifestate, dopo aver ricevuto rassicurazioni circa la solidità del titolo e l'inesistenza di rischi sul capitale investito, [...] cedeva alle forti pressioni della Banca e procedeva alla sottoscrizione dell'"OFFERTA" prenotando l'acquisto di n. 800 azioni ... per un controvalore di euro 50.000,00 e per nominali euro 50.000,00 di obbligazioni convertibili*"; in pari data "*veniva predisposta dalla Banca la modulistica riguardante l'effettuazione del servizio di consulenza al cliente prevista dalla normativa Mifid*", "*secondo la quale l'operazione di acquisto risultava ADEGUATA al profilo del cliente*" (rischio elevato).

Eseguite le operazioni di riparto post aumento di capitale, al Ricorrente venivano assegnate n. 340 azioni della banca capogruppo, per un controvalore di euro 21.250,00 nonché nominali euro 21.250,00 di obbligazioni convertibili, per un investimento complessivo di euro 42.500,00.

Nel novembre 2013, il personale del medesimo Intermediario sottoponeva alla sua firma la modulistica relativa ad una nuova "*Domanda di ammissione a socio*" indirizzata alla banca capogruppo, "*subordinando l'approvazione di nuovi affidamenti all'acquisto di n. 60 azioni... per un controvalore di euro 3.750,00*"; nel "*Preordine*" di acquisto, l'intermediario "*faceva sottoscrivere al cliente una dichiarazione con la quale il [Ricorrente] prendeva atto delle indicazioni riportate nel precedente test di adeguatezza effettuato... (INADEGUATEZZA DELL'OPERAZIONE) e dava espresso incarico... di eseguire l'[...] operazione*". Ancora, in data 14.03.2014, l'intermediario "*sottoponeva nuovamente alla firma del [Ricorrente] una domanda di acquisto di altre 60 azioni della Banca*

[Capogruppo], sempre ... per un controvalore di euro 3.750,00. L'operazione veniva eseguita in data 28.03.2014". Inoltre, nel "Preordine di acquisto" veniva indicato che per tale operazione l'Intermediario non prestava alcuna consulenza ed il cliente agiva esclusivamente di propria iniziativa e ciò, a detta del Ricorrente, quale "ovvio escamotage per aggirare la normativa Mifid ed effettuare un'operazione 'NON ADEGUATA' al profilo del cliente".

A seguito del crollo del valore del titolo dell'emittente avvenuto poco dopo, il Ricorrente si rivolgeva, quindi, all'Intermediario chiedendo la restituzione delle somme investite *"e lamentando, tra le altre cose, di non aver mai ricevuto informazioni circa il progressivo degrado delle condizioni finanziarie dell'[emittente], né dei rischi di perdita del capitale investito"*.

Non avendo ricevuto dall'Intermediario positivo riscontro alle proprie richieste, il Ricorrente ha presentato ricorso all'ACF chiedendo di essere risarcito della somma di € 46.221,30, pari al controvalore delle azioni al tempo acquistate.

In sede di replica alle deduzioni difensive dell'Intermediario (di cui si dà di seguito conto), il Ricorrente ha inoltre eccepito l'invalidità della procura alle liti conferita dalla Banca ai propri avvocati, in quanto a questi ultimi accordata in forza di procura speciale deliberata da un consiglio di amministrazione poi totalmente rinnovato e dunque *"conferita da un organo non legittimato (il vecchio consiglio)"*.

3. L'intermediario ha presentato deduzioni difensive con cui ha resistito al ricorso chiedendone il rigetto.

In particolare, ha tenuto a precisare che nel novembre 2013, in occasione della presentazione da parte del Ricorrente della domanda di ammissione a socio della banca capogruppo con contestuale ordine di acquisto di n. 60 azioni al prezzo di € 62,50, l'operazione non veniva eseguita e veniva reiterata in data 14 marzo 2014. In tale occasione *"la Banca consegnava al cliente la scheda prodotto relativa alle Azioni che illustrava le caratteristiche dei titoli ed i rischi e costi connessi all'investimento. In sede di primo conferimento dell'ordine la Banca pur non essendovi tenuta in ragione del servizio prestato, segnalava l'inadeguatezza per concentrazione dell'investimento e poi, intendendo comunque il [Ricorrente]*

procedere con l'acquisto, ne valutava positivamente l'appropriatezza. In sede di reiterazione dell'ordine (14 marzo 2014) la Banca valutava nuovamente positivamente l'appropriatezza dell'operazione rispetto all'esperienza e conoscenza dichiarata dal cliente in sede di profilatura MiFID (cfr. doc. avv. 9) e segnalava la sussistenza dei conflitti di interessi già illustrati al cliente in occasione dell'adesione all'aumento di capitale del 2013". Pertanto il Ricorrente, "oltre all'adesione all'aumento di capitale del 2013, ha disposto solamente un'operazione di acquisto di n. 60 Azioni [della capogruppo] sul mercato secondario". In data 29 maggio 2015 la Banca ha convertito in azioni le obbligazioni acquistate dal Ricorrente in occasione dell'aumento di capitale del 2013, assegnandogli n. 486 azioni. In forza delle operazioni oggetto di contestazione il Ricorrente "è dunque divenuto titolare di complessive n. 954 Azioni [dell'emittente] a fronte della corresponsione dell'importo totale di euro 46.250,00".

Ciò precisato in fatto, l'Intermediario ha poi preliminarmente eccepito:

3.a. l'inammissibilità delle questioni adombrate dal Ricorrente di nullità, annullamento e risoluzione delle operazioni di investimento, ritenendo che esse esulino dalla competenza dell'ACF, in quanto il potere di "*emanare pronunce di invalidità o di carattere costitutivo è di esclusiva pertinenza dell'autorità giudiziaria*";

3.b. l'infondatezza dell'eccezione di invalidità della procura, ritenendo "*per mero scrupolo difensivo [di] produrre unitamente alla presente memoria una nuova procura con la quale il Presidente del Consiglio di Amministrazione [della Banca] conferisce i poteri ai sottoscritti legali, ratificando a tutti gli effetti le difese dagli stessi svolte in forza della [vecchia] procura [...]*".

Nel merito l'Intermediario ha obiettato che:

3.c. le affermazioni del Ricorrente secondo cui le operazioni in contestazione sarebbero avvenute sulla base di pressioni dei funzionari della banca che avrebbero subordinato l'approvazione degli affidamenti richiesti all'acquisto di azioni della banca capogruppo sarebbero "*mere asserzioni di controparte, sfornite*

del benché minimo supporto probatorio” ed [...]anzi, i documenti prodotti dal Ricorrente proverebbero il contrario in quanto:

- *dall’estratto della Centrale Rischi non si evincerebbe la data in cui la banca ha concesso l’affidamento in favore del Ricorrente, “il che rende impossibile sostenere che il finanziamento fosse in qualche modo correlato, almeno sotto un profilo temporale, agli acquisti delle azioni [...] da parte del cliente”;*
- *dalla fideiussione prodotta “emerge che questa è stata rilasciata dal Ricorrente alla Banca in data 9 aprile 2013, ossia diversi mesi prima della sottoscrizione da parte del cliente dell’Aumento di capitale del 2013”;*

3.d. *sfornite di prova sarebbero anche le affermazioni del Ricorrente relative alla non corrispondenza al vero delle informazioni contenute nei questionari di profilatura che egli avrebbe sottoscritto in occasione della conclusione dei contratti quadro (9 maggio 2013 e 23 ottobre 2013), così assumendone a tutti gli effetti la paternità;*

3.e. *avrebbe correttamente adempiuto agli obblighi informativi su di sé gravanti con riguardo in particolare alla rischiosità e illiquidità dei titoli, in relazione a cui l’Intermediario ha richiamato:*

- *la dichiarazione resa dal Ricorrente al momento della conclusione del contratto quadro “di aver ricevuto l’informativa precontrattuale sui servizi ed attività di investimento così come descritta in Premessa e comprendente tra l’altro le informazioni sugli strumenti finanziari”;*
- *la scheda di adesione inerente alle azioni sottoscritte in occasione dell’aumento di capitale 2013, con riferimento alla quale il Ricorrente ha dato atto, in particolare, “di aver preso visione del Prospetto d’Offerta (composto dal Documento di Registrazione, dalla Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari e dalla Nota di Sintesi)”, “di essere, in particolare, consapevole dei fattori di rischio relativi all’investimento [ivi] richiamati[...]”, nonché delle difficoltà, in caso di liquidazione dell’investimento, di “trovare controparti disponibili all’acquisto in tempi ragionevolmente brevi o a prezzi in linea con le proprie aspettative[...]”;*

- con riferimento all'operazione di acquisto di n. 60 azioni disposta dal Ricorrente sul mercato secondario, che al momento della sottoscrizione della domanda di ammissione a socio il cliente ha dichiarato di *“aver ricevuto il documento informativo «Scheda Prodotto Azioni [...]»*, che illustrava sia il rischio emittente che il rischio liquidità, in quanto *“l'azione non è quotata su mercati regolamentati, MTF o internalizzatori sistematici: pertanto lo smobilizzo delle azioni potrebbe prevedere tempistiche non immediate”*;
- quanto al fatto che la Banca non avrebbe fornito al cliente informazioni sul deterioramento della situazione patrimoniale dell'emittente, che l'Intermediario, nello svolgimento del servizio di collocamento e di negoziazione, non sarebbe tenuto ad informare il cliente anche sull'andamento dei titoli successivamente all'acquisto;

3.f. avrebbe rispettato la disciplina in materia di adeguatezza/appropriatezza in quanto la Banca:

- in occasione della sottoscrizione di azioni ed obbligazioni avvenuta nell'ambito dell'Aumento di Capitale 2013, avrebbe proceduto ad effettuare la valutazione di adeguatezza dell'investimento in conformità a quanto previsto per il servizio di consulenza nell'occasione prestato. La valutazione avrebbe dato esito positivo, atteso che il Ricorrente aveva dichiarato in sede di predisposizione del questionario Mifid di conoscere azioni ed obbligazioni e di avere un profilo di rischio elevato e obiettivi d'investimento “classe D” (rischio elevato) in linea con i titoli oggetto dell'operazione;
- in relazione all'acquisto di n. 60 azioni avvenuta sul mercato secondario, in occasione del quale la Banca ha prestato solo il servizio di negoziazione e non anche quello di consulenza, la stessa, pur non essendo tenuta ad effettuare la valutazione di adeguatezza, vi ha proceduto comunque *“al fine di tutelare maggiormente il cliente”* ed ha segnalato *“l'inadeguatezza dell'operazione per concentrazione[...]”*. Una volta effettuata la segnalazione di inadeguatezza *“ha valutato anche l'appropriatezza*

dell'operazione, valutazione che ha dato esito positivo poiché il cliente aveva dichiarato di avere sia conoscenza che esperienza in titoli azionari avendone peraltro già acquistati in precedenza. In sede di reiterazione dell'ordine di acquisto delle 60 Azioni [...] rimasto inevaso la Banca valutava nuovamente sussistere l'appropriatezza dell'operazione[...] e dunque non segnalava alcuna incompatibilità dell'acquisto con il profilo del cliente”;

3.g. il rispetto della disciplina in materia di conflitto di interessi, in relazione alla quale l'Intermediario ha espressamente segnalato al cliente, in occasione di entrambe le operazioni, l'esistenza di conflitti d'interesse. A fronte della *disclosure* fatta dalla Banca il cliente avrebbe comunque dato espresse indicazioni di eseguire gli ordini impartiti.

DIRITTO

1. Preliminarmente il Ricorrente ha richiesto di *“dichiarare irricevibile la difesa della [Banca] per nullità/annullabilità della procura alle liti e comunque per mancata sottoscrizione dell'atto stesso”*. A suo avviso l'invalidità deriverebbe dall'essere stato il mandato alle liti rilasciato in forza di una procura speciale inidonea a conferire un valido *“ius postulandi”*, in quanto frutto di una delibera assunta da un consiglio di amministrazione (della banca capogruppo) poi totalmente rinnovato nella sua composizione.

La questione posta deve, tuttavia, ritenersi superata dal momento che nel corso del procedimento l'Intermediario ha depositato una nuova procura con la quale il Presidente del rinnovato Consiglio di Amministrazione ha conferito ai legali il potere di rappresentare e difendere l'Intermediario stesso nel presente procedimento, ratificando le difese dagli stessi svolte in forza della vecchia procura.

2. Quanto alle questioni inerenti alla annullabilità e risolubilità del contratto e alla relativa eccezione di inammissibilità sollevata dall'Intermediario, trattasi di questioni e di eccezione sulle quali, in base al principio della domanda (art. 112 c.p.c.), l'ACF non è tenuto a pronunciarsi, dal momento che i predetti vizi sono stati prospettati dal Ricorrente soltanto quali argomentazioni ma senza costituire

oggetto di vere e proprie domande tese a ottenere la caducazione del contratto, mirando piuttosto il ricorso, qualificato in base al suo contenuto sostanziale, all'accertamento dell'inadempimento dell'Intermediario e alla tutela risarcitoria.

3. Relativamente al merito dei fatti, il Collegio - anche a non voler considerare la sussistenza di possibili indici presuntivi di una correlazione tra le operazioni di acquisto di azioni oggetto della presente controversia e gli affidamenti concessi al Ricorrente - ritiene che l'Intermediario non abbia diligentemente assolto agli obblighi di condotta su di esso gravanti a norma dell'art. 21 del TUF; e ciò per le ragioni di seguito illustrate.

La difesa dell'Intermediario è incentrata essenzialmente sulla duplice circostanza per cui il cliente nell'ambito del questionario MiFID aveva dichiarato una propensione al rischio elevata ed una conoscenza ed esperienza in ambito azionario e obbligazionario, nonché di aver ricevuto l'informativa circa i rischi dell'investimento in azioni della banca capogruppo avendo dichiarato (apponendo la propria sottoscrizione sulla relativa modulistica): in occasione dell'adesione dell'aumento di capitale, di aver preso visione del Prospetto d'offerta e delle annesse note "Informativa" e "di Sintesi"; con riferimento all'operazione di acquisto sul mercato secondario, di aver ricevuto la cd. "Scheda prodotto".

La giurisprudenza ha, tuttavia, avuto modo di ben chiarire come non sia sufficiente a far ritenere che l'Intermediario abbia assolto adeguatamente gli obblighi informativi (declinazione del suo primario dovere di salvaguardia e cura dell'interesse del cliente) e ai correlati oneri probatori, per il solo dato formale delle mere sottoscrizioni acquisite dal cliente sulla documentazione relativa al rapporto, dovendo egli per contro curare l'adeguatezza obiettiva e soggettiva dei prodotti e servizi somministrati al cliente e la comprensione effettiva da parte del medesimo delle relative caratteristiche.

In proposito, è stato statuito che la *“dichiarazione resa dal cliente, su modulo predisposto dalla banca e da lui sottoscritto, in ordine alla propria consapevolezza, conseguente alle informazioni ricevute, della rischiosità dell'investimento suggerito e sollecitato dalla banca e della inadeguatezza dello stesso rispetto al suo profilo d'investitore non può - di certo - costituire*

dichiarazione confessoria, in quanto è rivolta alla formulazione di un giudizio e non all'affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo” (Cass. 6142/2012). E ancora, “Non vale ad esonerare l’intermediario da responsabilità” “la dichiarazione resa dal cliente sul modulo predisposto dalla Banca e da lui sottoscritto, in ordine alla propria consapevolezza circa la natura di operazione inadeguata rispetto al suo profilo di investitore dell’investimento effettuato dalla Banca, non costitu[endo essa] dichiarazione confessoria, né [essendo] sufficiente a fare ritenere dimostrato, da parte dell’intermediario, l’adempimento degli obblighi informativi imposti dall’art. 29 del regolamento intermediari”. (Cass. Civ. 20178/2014; Cass. Civ. 22147/2010; Corte d’Appello di Torino, Sez. II Civ., sent. n. 462/2015); inoltre, “La dichiarazione dell’investitore con cui si dà atto della presa visione del prospetto informativo e del documento integrativo dello specifico investimento sottoscritto non ha valore di confessione stragiudiziale e non libera l’intermediario dall’onere di provare di aver adeguatamente informato il cliente circa le caratteristiche ed i rischi del prodotto finanziario” (Appello Torino, Sent. n. 12351 del 2/03 – 2/04/2015).

Ne discende che le schede e le dichiarazioni sottoscritte dal Ricorrente non valgono, di per sé sole considerate, quale valida esimente per l’Intermediario dall’onere di dare prova di aver adempiuto, nella loro effettività, agli obblighi informativi sul medesimo incombenti a norma delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili (art. 21 del TUF e artt. 27, 28 e 31 del Regolamento Intermediari).

Ciò posto, va in ogni caso rilevato che la documentazione al cui contenuto informativo l’Intermediario fa rinvio non risulta chiara ed esaustiva in ordine a tutti rischi connessi all’investimento in azioni illiquide della banca capogruppo e in particolare alla natura speculativa dell’investimento stesso, caratterizzato già del 2012 da un *rating* sintomatico di un rischio elevato, che lo rendeva obiettivamente inadeguato alle caratteristiche personali del Ricorrente. Ciò con riguardo, anzitutto, all’operazione di adesione all’aumento di capitale sottoscritta nell’agosto 2013, per la quale l’Intermediario, operando nell’ambito del servizio di consulenza, è pervenuto ad una finale valutazione di adeguatezza

dell'investimento non coerente con la conoscenza ed esperienza del cliente. La disciplina di settore (art. 39, comma 1 del Regolamento Intermediari) impone all'Intermediario che presta il servizio di consulenza di acquisire dal cliente le informazioni relative alla conoscenza ed esperienza nello specifico tipo di strumento finanziario oggetto della raccomandazione d'investimento. Ebbene, nel caso concreto, la dichiarazione del Ricorrente di conoscere e di aver acquistato azioni, risultante dal questionario MiFID, non è sufficiente a far ritenere che l'Intermediario abbia diligentemente assolto al suddetto obbligo, dovendo intendersi la sua conoscenza ed esperienza al più riferibile alle azioni come tipicamente intese (ossia, essenzialmente quali azioni di società quotate). Infatti, le azioni illiquide, come quelle oggetto della presente controversia, risultano semmai assimilabili ad altri prodotti finanziari tra i quali, ad esempio, i derivati OTC che, insieme a tutta una serie di altri prodotti derivati, il Ricorrente, in sede di profilatura MiFID, aveva dichiarato di non conoscere. Né, tenuto conto dell'effettiva natura dell'investimento, questo può ritenersi adeguato alle caratteristiche personali del Ricorrente, all'epoca quasi settantenne e con un basso livello d'istruzione (titolare di licenza elementare, come dichiarato in sede di repliche dal Ricorrente e non specificamente contestato da controparte).

Nemmeno si ritiene che l'Intermediario possa invocare a proprio favore la elevata propensione al rischio che l'investitore avrebbe dichiarato in sede di profilatura MiFID, in quanto elemento all'evidenza non coerente con la conoscenza ed esperienza del cliente con riguardo allo specifico tipo di strumento finanziario oggetto di consulenza e con le sue caratteristiche personali.

Peraltro, i vizi della predetta valutazione di adeguatezza sembrano trovare conferma nella condotta tenuta dallo stesso Intermediario in occasione del successivo acquisto di ulteriori n. 60 azioni, effettuato dal Ricorrente sul mercato secondario nel marzo 2014. Nell'occasione, infatti, l'Intermediario, a fronte dei medesimi elementi informativi relativi alla conoscenza e alla esperienza finanziaria del cliente disponibili al tempo del primo investimento, contrariamente a quanto in precedenza fatto, ha espresso un giudizio di "non adeguatezza" (ma di sola appropriatezza) dell'operazione di acquisto di azioni della banca capogruppo,

pur sostenendo che la divergente valutazione troverebbe la sua ragione d'essere nel fatto che con riferimento alla seconda operazione avrebbe rilevato un rischio di concentrazione; il che, tuttavia, oltre ad essere affermazione sfornita di prova, appare a ben vedere anche motivazione quantomeno singolare, sol che si consideri la ben più consistente operazione sui medesimi titoli effettuata in precedenza, per di più in regime di consulenza, allorquando dunque il rischio di concentrazione si sarebbe dovuto *a fortiori* appalesare in tutta la sua evidenza, se del caso anche preclusiva. Considerazioni di tenore analogo a quelle sopra svolte in ordine alla inadeguatezza dell'investimento effettuato nell'agosto 2013, devono dunque essere ribadite con riguardo all'acquisto del marzo 2014; anche in questo caso, infatti, le informazioni disponibili in ordine all'esperienza e conoscenza finanziarie del Ricorrente, non possono ritenersi idonee, per le medesime ragioni sopra illustrate, a supportare la valutazione di appropriatezza dell'investimento formulata dall'Intermediario. Ne discende l'inadempimento dell'Intermediario al dovere, sancito dall'art. 42, comma 1 del Regolamento Intermediari di verificare, nell'ambito della valutazione di appropriatezza, l'effettiva capacità del cliente di comprendere i rischi che lo strumento finanziario offerto comportava e conseguentemente di assicurarsi che questi fosse in condizioni di effettuare un investimento consapevole.

Tutto ciò stante, non può non essere ravvisata un'incidenza causale fra le negligenti condotte dell'Intermediario e le operazioni d'investimento oggetto della controversia. Invero, ove correttamente effettuate le valutazioni di adeguatezza, relativamente all'operazione del 2013, e di appropriatezza, con riguardo all'acquisto del 2014, esse avrebbero dovuto portare l'Intermediario, rispettivamente, nel primo caso, ad astenersi dal compiere l'operazione, nel secondo caso, a fornire specifica avvertenza al Ricorrente, che lo avrebbe indotto con ogni probabilità a optare per la non esecuzione dell'investimento. Peraltro, il negligente adempimento da parte dell'Intermediario del dovere di verifica della effettiva capacità del Ricorrente di comprendere i rischi connessi allo strumento finanziario acquistato va valutato anche avuto riguardo ai rafforzati obblighi informativi che, proprio con riferimento alla valutazione di appropriatezza dei

prodotti illiquidi, sono sanciti dalla Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009 (esplicativa dei più generali obblighi di comportamento sanciti dall'art. 21 del TUF), che richiama espressamente l'attenzione dell'intermediario sul fatto che in questo caso *“dovranno essere tenute in debito conto le peculiari caratteristiche dei prodotti illiquidi, specie se caratterizzati da profili di complessità, raffrontandole al grado di conoscenza finanziaria ed esperienza del cliente e verificando l'effettiva capacità di quest'ultimo di comprenderne gli specifici profili di rischio”*.

4. Attese le violazioni degli obblighi gravanti sull'Intermediario nella prestazione dei servizi d'investimento come sopra accertati, deve accogliersi la domanda risarcitoria avanzata dal Ricorrente, nella sua integrale misura, corrispondente al pagamento della somma di € 46.221,30, pari al controvalore delle azioni [dell'Emittente] all'epoca del loro acquisto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dichiara l'Intermediario tenuto a corrispondere al Ricorrente, a titolo di risarcimento danni, la somma di euro 46.221,30, e fissa il termine per l'esecuzione della decisione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'Intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del sopra citato regolamento, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione “Intermediari”.

Il Presidente

Firmato digitalmente da:

Gianpaolo Eduardo Barbuzzi